

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2014, n. 79

Norme in materia di procedimento elettorale in attuazione della legge regionale 51/2014. Modifiche alla legge regionale 74/2004. (GU n.5 del 31-1-2015)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 62 del 19 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Modifiche al titolo della legge regionale 74/2004
- Art. 2 - Modifiche all'art. 1 della legge regionale 74/2004
- Art. 3 - Modifiche all'art. 2 della legge regionale 74/2004
- Art. 4 - Sostituzione della Sezione III della legge regionale 74/2004
- Art. 5 - Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 74/2004
- Art. 6 - Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 74/2004
- Art. 7 - Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 74/2004
- Art. 8 - Modifiche all'art. 6 della legge regionale 74/2004
- Art. 9 - Modifiche all'art. 7 della legge regionale 74/2004
- Art. 10 - Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 74/2004
- Art. 11 - Modifiche all'art. 10 della legge regionale 74/2004
- Art. 12 - Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale 74/2004
- Art. 13 - Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 74/2004
- Art. 14 - Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale 74/2004
- Art. 15 - Modifiche all'art. 14 della legge regionale 74/2004
- Art. 16 - Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale 74/2004
- Art. 17 - Modifiche all'art. 17 della legge regionale 74/2004

Allegati

- Allegato A - scheda per la votazione recto
- Allegato B - scheda per la votazione verso
- Allegato C - scheda di ballottaggio recto
- Allegato D - scheda di ballottaggio verso

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti gli articoli 117, comma terzo, e 122, comma primo, della Costituzione;

Visti gli articoli 6, comma 1, e 31, comma 1, dello Statuto;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilita' 2014") ed in particolare l'art. 1, comma 398 e seguenti;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004,

n. 25 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale");

Vista la legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 15 settembre 2014;

Considerato quanto segue:

1. E' necessario, in conseguenza dell'entrata in vigore della legge regionale 51/2014, modificare la legge regionale 74/2004 per quanto attiene al titolo e alle disposizioni su procedimento elettorale e relative spese;

2. La l. 147/2013 ha operato una serie di interventi per limitare i rimborsi dello Stato ai comuni per le consultazioni elettorali;

3. L'intervento normativo dello Stato si articola sostanzialmente in due momenti: previsione di un tetto di spesa di carattere generale e riduzione delle voci che generano spesa, anche mediante modifiche di varie leggi;

4. E' opportuno adeguarsi a quanto stabilito dalla legge dello Stato, sia per conseguire risparmi di spesa, sia per evitare rimborsi regionali incongrui rispetto a quanto prevede la legge dello Stato stessa per le elezioni gestite dal Ministero dell'Interno, con particolare riferimento all'ipotesi di elezioni regionali per quelle regioni che non hanno ancora una propria normativa elettorale;

5. L'art. 13, della legge regionale 74/2004, per quanto riguarda i rimborsi elettorali ai comuni, prevede che una delibera della Giunta regionale stabilisca la loro entita' in base ad importi stabiliti per elettore e per sezione elettorale;

6. Nel contempo e' altresì necessario adeguare il riferimento che il medesimo art. 13, della legge regionale 74/2004 opera alle elezioni della Camera dei deputati per determinare il compenso dei membri delle sezioni elettorali, sostituendolo con quello relativo alle elezioni nei comuni con piu' di 15mila abitanti, fatto che consente di coprire anche l'eventualita' del ballottaggio;

Approva la presente legge:

Art. 1

Modifiche al titolo della legge regionale 74/2004

1. Nel titolo della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale") le parole: " 13 maggio 2004, n. 25 " sono sostituite dalle seguenti: " 26 settembre 2014, n. 51 ".

Art. 2

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 74/2004

1. Il comma 1, dell'art. 1, della legge regionale 74/2004 e' sostituito dal seguente:

«1. Le elezioni per il Consiglio regionale e per il Presidente della Giunta regionale sono indette, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), con decreto del Presidente della Giunta regionale.».

2. Il comma 2, dell'art. 1, della legge regionale 74/2004 e' sostituito dal seguente:

«2. Il decreto di indizione delle elezioni stabilisce il numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista

circostrizionale sulla base dell'art. 8, comma 4, della legge regionale 51/2014».

Art. 3

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 74/2004

1. Il comma 1, dell'art. 2, della legge regionale 74/2004 e' sostituito dal seguente:

«1. L'ufficio centrale circostrizionale presso il tribunale nel cui circondario e' il comune capoluogo della provincia e' quello costituito ai sensi dell'art. 8, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale)».

2. Il comma 2, dell'art. 2, della legge regionale 74/2004 e' sostituito dal seguente:

«2. L'ufficio centrale regionale presso la Corte di appello nel cui distretto e' il capoluogo della Regione e' quello costituito ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della l. 108/1968».

Art. 4

Sostituzione della Sezione III della legge regionale 74/2004

1. La Sezione III del Capo I della legge regionale 74/2004 e' sostituita dalla seguente:

«Sezione III - Presentazione delle liste circostrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale».

Art. 5

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 74/2004

1. L'art. 3 della legge regionale 74/2004 e' sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Presentazione delle liste circostrizionali) - 1. Le liste dei candidati per ogni circostrizione, comprensive degli eventuali candidati regionali, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 51/2014, sono presentate all'ufficio centrale circostrizionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; in tale periodo la cancelleria dell'ufficio centrale circostrizionale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Per il numero di firme necessarie per la presentazione delle liste di cui al comma 1 e le relative modalita' di sottoscrizione, i criteri della loro composizione e i limiti di candidatura, si applicano gli articoli 8, 10 e 11 della legge regionale 51/2014.

3. Unitamente alla lista dei candidati sono presentati:

a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circostrizione; i sindaci rilasciano tali certificazioni nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato; la candidatura e' accettata con dichiarazione la cui sottoscrizione e' autenticata ai sensi dell'art. 14, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). La dichiarazione di accettazione della candidatura contiene l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), e dal capo III del

decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

c) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;

c-bis) in entrambi i casi di cui all'art. 11, comma 3, della legge regionale 51/2014, la dichiarazione del presidente, segretario, legale rappresentante o loro delegato, del partito o movimento politico, anche di nuova costituzione, che attesta che la lista è espressione del gruppo consiliare o del singolo componente del gruppo misto. Nell'ipotesi di partito o movimento che sia costituito successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 51/2014, l'attestazione di cui al periodo che precede deve essere fatta congiuntamente al presidente del gruppo consiliare cui fa riferimento la lista presentata ovvero al singolo componente del gruppo misto.

4. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

5. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene altresì l'indicazione di un delegato e di un supplente autorizzati a presentare all'ufficio centrale regionale, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata, le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e la relativa dichiarazione di collegamento».

Art. 6

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 74/2004

1. L'art. 4 della legge regionale 74/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Presentazione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale) - 1. Secondo le modalità previste dall'art. 12, della legge regionale 51/2014, le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate presso l'ufficio centrale regionale mediante una dichiarazione sottoscritta, per ciascun gruppo di liste circoscrizionali, dal delegato di cui all'art. 3, comma 5, accompagnata dalle dichiarazioni di collegamento.

2. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'ufficio centrale regionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; per tale periodo la cancelleria rimane aperta dalle ore 8 alle ore 20, compresi i giorni festivi.

3. I delegati, contestualmente alla presentazione delle candidature, depositano presso l'ufficio regionale, in triplice copia, il simbolo da cui è contrassegnato ciascun gruppo di liste.

4. Non è ammessa la presentazione:

a) di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici;

b) da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento o in Consiglio regionale, possono trarre in errore l'elettore;

c) di contrassegni riproducti immagini o soggetti religiosi».

Art. 7

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 74/2004

1. L'art. 5 della legge regionale 74/2004 e' sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale) - 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) verifica se le liste siano state presentate nei termini e siano sottoscritte dal numero previsto di elettori;

b) cancella dalle liste i nomi dei candidati:

1) a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della l. 55/1990, ovvero del capo III del d.lgs. 235/2012, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non e' completa a norma dell'art. 3, comma 3, lettera b);

2) che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di eta' il giorno delle elezioni;

3) per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

4) compresi in altra lista gia' presentata nella circoscrizione:

c) verifica altresì se le liste presentate rispettino le condizioni relative alla rappresentanza di genere di cui all'art. 8, commi 5 e 6, della legge regionale 51/2014; in caso negativo le esclude dalla consultazione elettorale;

d) verifica se le liste comprendano un numero di candidati ricompreso fra il massimo e il minimo previsto dall'art. 8, comma 4, della legge regionale 51/2014 ed esclude le liste non conformi;

e) verifica se le liste comprendano un numero di candidati superiore a quanto indicato nel decreto di cui all'art. 1, comma 2; in caso affermativo, procede all'esclusione dei candidati eccedenti seguendo l'ordine di presentazione della lista, a partire dall'ultimo candidato; quindi verifica se le liste così modificate rispettino le condizioni sulla rappresentanza di genere previste dall'art. 8, commi 5 e 6, della legge regionale 51/2014; se tali condizioni risultano rispettate la lista viene ammessa, altrimenti viene esclusa dalla consultazione elettorale;

f) verifica se i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale siano stati presentati come candidati regionali o candidati circoscrizionali, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge regionale 51/2014; in caso affermativo, fatta salva la validità della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, procede all'esclusione delle candidature regionali o circoscrizionali e verifica ulteriormente se, per le liste circoscrizionali così modificate, sussistano ancora le condizioni di cui all'art. 8, commi 5, 6, 8 e 9, della legge regionale 51/2014.

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro le otto ore successive alla scadenza delle operazioni di esame e ammissione delle liste di cui al comma 1, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi alle ore 12 del giorno successivo per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e quindi deliberare seduta stante; le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati

di lista.

4. Avverso le decisioni di esclusione di liste o di candidati, i delegati di lista possono ricorrere all'ufficio centrale regionale, entro il termine perentorio di ventiquattro ore dalla comunicazione, mediante deposito del ricorso all'ufficio centrale circoscrizionale.

5. L'ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni; l'ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. Le decisioni dell'ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.

6. L'ufficio centrale circoscrizionale invia le liste all'ufficio centrale regionale non appena:

a) sia scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi ai sensi del comma 2 se non ne sono stati presentati;

b) abbia deciso ai sensi del comma 3 quando non sia presentato reclamo di cui al comma 4;

c) abbia ricevuto la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale regionale nel caso di reclamo ai sensi del comma 4.».

Art. 8

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 74/2004

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 74/2004 e' sostituito dal seguente:

«1. L'ufficio centrale regionale, in ogni caso non oltre le dodici ore successive all'invio di cui al comma 6 dell'art. 5, sentiti i rappresentanti di lista, verifica:

a) l'ammissibilita' dei simboli ai sensi dell'art. 4, comma 4;

b) la sussistenza delle condizioni previste dalle seguenti disposizioni della legge regionale 51/2014:

1) art. 8, comma 8;

2) art. 8, comma 9;

3) art. 10, commi 1 e 2;

4) art. 10, comma 3».

2. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 74/2004 e' sostituito dal seguente:

«5. L'ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali gli esiti delle verifiche non oltre la scadenza del termine di cui al comma 1 ovvero, in caso di ricorsi di cui al comma 4, ai ricorrenti e ai medesimi uffici circoscrizionali le relative decisioni.».

Art. 9

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 74/2004

1. Il comma 1, dell'art. 7 della legge regionale 74/2004 e' sostituito dal seguente:

«1. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale di cui al comma 5 dell'art. 6:

a) effettua i sorteggi previsti dall'art. 13, comma 5, della legge regionale 51/2014 al fine di determinare l'ordine dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste circoscrizionali collegate sulla scheda elettorale; a tale scopo assegna in primo luogo un numero progressivo a ciascun candidato Presidente e, mediante sorteggio, ne determina la posizione sulla scheda. Nel caso di una coalizione, un successivo sorteggio determina la posizione dei rettangoli di ciascuna lista circoscrizionale all'interno del rettangolo piu' ampio che delimita la coalizione stessa. Tutti i sorteggi si effettuano alla presenza dei delegati di lista, di cui all'art. 3, commi 4 e 5, appositamente convocati;

b) procede, per mezzo della Regione, alla stampa del manifesto

con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed al relativo invio ai sindaci dei comuni della circoscrizione che ne curano l'affissione all'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

c) trasmette immediatamente alla Regione le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede; i nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale nonche' i contrassegni delle liste circoscrizionali, sono riportati sulla scheda elettorale secondo l'ordine determinato dai sorteggi di cui alla lettera a).».

Art. 10

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 74/2004

1. L'art. 8 della legge regionale 74/2004 e' sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Validita' e invalidita' del voto) - 1. La validita' dei voti contenuti nella scheda e' ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volonta' effettiva dell'elettore, secondo il principio del piu' ampio riconoscimento, fatto salvo quanto disposto al comma 4.

2. Sono in ogni caso validi, e dunque attribuiti alle rispettive liste circoscrizionali:

a) i voti espressi tracciando un segno in una qualunque area del rettangolo entro il quale sono contenuti il simbolo della lista, nonche' i nomi dei relativi candidati circoscrizionali;

b) i voti espressi tracciando uno o piu' segni, eventualmente oltre che sul simbolo della lista, anche sui nomi dei candidati circoscrizionali posti all'interno dello stesso rettangolo;

c) i voti delle schede con casi di nullita' di voti di preferenza per una medesima lista ai sensi dei commi 3, 5 e 6 dell'art. 14 della legge regionale 51/2014.

3. Sono altresì validi, e dunque attribuiti al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale:

a) i voti espressi tracciando un segno in una qualunque area del rettangolo contenente il nome e il cognome e il simbolo del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;

b) i voti espressi tracciando un segno sia sul nome e cognome, sia sul simbolo del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;

c) i voti desunti dalla compresenza nella scheda di espressioni di voto in favore di piu' liste diverse appartenenti alla medesima coalizione, anche quando non sia specificato il candidato Presidente prescelto dall'elettore.

4. Sono nulli i voti contenuti in schede che:

a) sono difformi da quelle di cui agli allegati della presente legge;

b) non portano la firma o il bollo prescritti;

c) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.».

Art. 11

Modifiche all'art. 10 della legge regionale 74/2004

1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 74/2004 e' sostituito dal seguente:

«3. Compite le operazioni di cui ai commi 1 e 2, l'ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla Presidenza della Giunta regionale nonche' la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale ed invia immediatamente all'ufficio centrale regionale estratto del verbale».

Art. 12

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale 74/2004

1. L'art. 11 della legge regionale 74/2004 e' sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Operazioni dell'ufficio centrale regionale) - Proclamazione del Presidente e attribuzione dei seggi.

1. L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali dagli uffici centrali circoscrizionali:

a) procede alla somma dei voti validi ottenuti in tutte le circoscrizioni da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, proclamando eletto Presidente il candidato che, all'esito del procedimento di cui all'art. 15 della legge regionale 51/2014, abbia riportato il maggior numero di voti validi; nel caso di cui all'art. 15, comma 2, della legge regionale 51/2014, comunica i risultati al Presidente della Giunta regionale affinche' con decreto pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) sia reso noto lo svolgimento della votazione di ballottaggio;

b) determina la cifra elettorale regionale delle coalizioni e di ciascun gruppo di liste, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 51/2014;

c) procede all'assegnazione dei seggi ai gruppi e alle coalizioni di liste ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge regionale 51/2014.».

Art. 13

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 74/2004

1. L'art. 12 della legge regionale 74/2004 e' sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Operazioni dell'ufficio centrale regionale - Proclamazione dei consiglieri regionali) - 1. L'ufficio centrale regionale proclama eletti alla carica di consigliere regionale le candidate e i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale per i quali sussistano le condizioni previste dall'art. 21, comma 2, della legge regionale 51/2014.

2. L'ufficio centrale regionale, effettuate le operazioni previste agli articoli 17 e seguenti della legge regionale 51/2014, proclama eletti gli altri consiglieri regionali.

3. L'ufficio centrale regionale trasmette un esemplare del verbale delle proprie operazioni al Consiglio regionale».

Art. 14

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale 74/2004

1. L'art. 13 della legge regionale 74/2004 e' sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Spese per il procedimento elettorale) - 1. Le spese inerenti alle elezioni per il Presidente della Giunta regionale e per il Consiglio regionale sono a carico della Regione.

2. Il trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali corrisponde a quanto stabilito per le elezioni dei comuni con piu' di quindicimila abitanti.

3. Le spese di cui ai commi 1 e 2 sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione in base a rendiconto documentato presentato nel termine perentorio di quattro mesi dallo svolgimento delle consultazioni.

4. Per i rimborsi di cui al comma 3, la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce, nei limiti delle disponibilita' di bilancio:

a) l'importo massimo da destinare complessivamente ai rimborsi dei comuni, ripartendolo nella misura del 40 per cento in base al numero delle sezioni elettorali e del 60 per cento per il numero

degli elettori;

b) l'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico di cui al comma 2, applicando i parametri di cui alla lettera a); per i comuni aventi fino a tre sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento;

c) la tipologia di spese rimborsabili in coerenza con i rimborsi previsti dallo Stato per le consultazioni elettorali;

d) modalita' e condizioni per i rimborsi.

5. Nell'ambito delle spese ammissibili di cui al comma 4, la prestazione di lavoro straordinario:

a) soggiace al limite medio di spesa di quaranta ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di sessanta ore mensili per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data; il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con piu' di cinque dipendenti;

b) e' rimborsabile solo se autorizzata preventivamente e per il personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonche' a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere; in mancanza e' inibito il rimborso dei compensi per il lavoro straordinario.

6. Nel caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali con altre consultazioni disposto dalla legge statale, la ripartizione degli oneri tra Stato e Regione puo' avvenire mediante intesa con gli organi statali.».

Art. 15

Modifiche all'art. 14 della legge regionale 74/2004

1. Il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 74/2004 e' sostituito dal seguente:

«4. Le spese per la campagna elettorale di ciascun gruppo di liste, come definito ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale 51/2014, escluse quelle di cui al comma 3, non possono superare la somma risultante dall'importo di 1,2 euro moltiplicato per il numero complessivo degli elettori residenti nelle circoscrizioni nelle quali si sono presentati.».

Art. 16

Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale 74/2004

1. L'art. 16 della legge regionale 74/2004 e' sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Modifica all'art. 13 della legge regionale 51/2014) -
1. Dopo il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale 51/2014 e' aggiunto il seguente:

"5-bis. Il modello di scheda e' allegato alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale").».

Art. 17

Modifiche all'art. 17 della legge regionale 74/2004

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 74/2004, e' inserita la seguente:

«b-bis) decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la

rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2006, n. 22;».

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 dicembre 2014

ROSSI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 dicembre 2014.

(omissis).